



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione procedure concorsuali

Reg. proc. un. n. 86/2025

Il Giudice ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 78 CCII

(apertura concordato minore)

-Letto il ricorso per concordato minore, ex art. 74 e ss CCII, depositato da LUCIANO TORRENTE rappresentato dall'avv. A. GALEOTTI;

esaminata la documentazione depositata in atti;

rilevato che la parte ricorrente si qualifica come imprenditore, titolare di omonima ditta individuale e, pertanto, rientra nella previsione di cui all'art. 74 comma 1 CCII tra "*i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore*", e non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuta, in base ad una valutazione sommaria richiesta in questa fase, la sussistenza dei requisiti legali di accesso alla procedura di concordato minore;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che la parte ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 241.697,00 circa, dispone di redditi insufficienti a fare fronte alle proprie obbligazioni;

-letta la relazione dell'OCC D.E. PACI;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI., in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (cfr. sul punto la relazione particolareggiata dell'OCC);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;



rilevato che l'occ ha evidenziato l'assenza di atti impugnati dai creditori;

rilevato che l'occ ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che l'occ ha indicato le spese della procedura;

-ritenuto che il proposto piano in continuità quadriennale si basi sulla prosecuzione dell'attività di vendita di autoveicoli esercitata dal debitore: lo stesso prevede l'attribuzione ai creditori della somma di € 19.200,00;

ritenuto che, trattandosi di concordato minore in continuità, in relazione al quale i creditori sono stati inseriti in più classi, debba disporsi la nomina del commissario giudiziale che, nel caso di specie, si ritiene di individuare nella persona dell'OCC DANIELE ENRICO PACI;

letti gli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 CCII;

P.Q.M.

- 1) dispone l'apertura della procedura di concordato minore di LUCIANO TORRENTE;
- 2) nomina commissario giudiziale l'avv. DANIELE ENRICO PACI;
- 3) dispone che il presente decreto sia pubblicato, a cura della cancelleria, nel sito web del Tribunale di Alessandria e nel registro delle imprese epurando i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: i) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; ii) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
- 4) dispone che il commissario giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la proposta, il piano con i relativi allegati, la relazione dell'OCC nonché il supplemento richiesto al ricorrente e il presente decreto, **entro il 21.11.2025**;
- 5) assegna ai creditori il termine del **21.12.2025** per far pervenire al commissario giudiziale, a mezzo della posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 c. 1 ter di cui al D.L.vo n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
- 6) avverte i creditori che, con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione, debbono indicare al commissario giudiziale l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali



variazioni di tale indirizzo, con avviso che, in difetto di tali indicazioni, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;

7) dispone che il commissario giudiziale, scaduto il termine di cui al punto 5), riferisca prontamente a questo giudice, mediante relazione con l'indicazione dei voti dei creditori e degli importi dei relativi crediti ed allegando le dichiarazioni di voto e le eventuali contestazioni trasmesse dai creditori;

8) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti (Conservatoria RR.II. e PRA territorialmente competenti);

9) dispone che il commissario giudiziale curi l'esecuzione del presente decreto;

10) manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente decreto al ricorrente, all'OCC e al commissario giudiziale;

AVVISA

I creditori che, ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, trovano applicazione le seguenti regole poste dall'art. 79 CCII:

il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi. **In mancanza di comunicazione al commissario giudiziale nel**



termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta e al piano nei termini in cui è stata loro trasmessa.

Così deciso in Alessandria

17.11.2025

Il Giudice

Dr. Michele Delli Paoli

